

Illeciti, chiamati a rispondere anche gli Internet provider

Daniele Roncarà

Una direttiva comunitaria punta il dito non solo contro chi commette il reato

■ Per il web valgono i principi generali del diritto: ogni condotta illecita che abbia procurato a terzi un danno fa scaturire il diritto del soggetto leso ad ottenere il risarcimento.

Anche volendo mettere da parte quelle condotte aventi una rilevanza più marcatamente penale (come il cyberbullismo, la pedopornografia o lo stalking), le ipotesi di illeciti commessi sul web sono molteplici. Si pensi ad esempio alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, alla pubblicazione di contenuti diffamatori o lesivi dell'altrui riservatezza.

Le richieste risarcitorie potranno essere rivolte nei confronti dell'autore diretto della pubblicazione lesiva ma non solo: in ambito comunitario con la direttiva 2000/31/CE, recepita nel nostro ordinamento attraverso il Dlgs 70/2003, sono state dettate le condizioni in presenza delle quali possono essere chiamati a rispondere degli illeciti anche gli Internet service provider (motori di ricerca, hosting provider, social network, piattaforme di videosharing, mere conduit provider).

La determinazione del danno dovrà tener conto delle caratteristiche del web che è un mezzo attraverso il quale dalla lesione dei diritti di un determinato soggetto possono scaturire effetti pregiudizievoli particolarmente gravi: è evidente infatti che qualsiasi tipo di contenuto che viene pubblicato sulla rete potrà essere visto da un numero indeterminato di persone, in tutti i paesi del mondo per un periodo di tempo ugualmente indeterminato.

Per dirla con le parole di Pedro Vilalón, avvocato generale presso la

Corte di giustizia dell'Unione europea: «Internet ha avviato (...) una trasformazione della nostra concezione spaziale e territoriale della comunicazione, globalizzando i rapporti sociali e minimizzando la rilevanza della dimensione regionale o statale, fino al punto di creare uno spazio immateriale e inafferrabile, il "cyber-spazio", senza frontiere e senza limiti (...) Internet ha trasformato la dimensione temporale di tali rapporti sia per l'immediatezza dell'accesso ai contenuti, sia per la loro potenziale permanenza in rete. Una volta che un contenuto circola in rete, la sua presenza nella stessa è, in linea di principio, indeterminata» (conclusioni rese dall'avvocato generale nelle cause riunite C-509/09 e C-161/10).

Inoltre, le dinamiche tipiche della rete tendono inevitabilmente all'amplificazione degli effetti lesivi di una determinata pubblicazione illecita che, magari, ha inizialmente raggiunto un pubblico modesto ma che, successivamente, attraverso i social network è stata ulteriormente diffusa divenendo "virale" con le conseguenze talvolta drammatiche attestate dai più recenti fatti di cronaca.

Applicando questi principi anche la giurisprudenza nazionale sta attribuendo - ai fini della quantificazione del danno - una rilevanza sempre maggiore alla pubblicazione di contenuti illeciti sul web.

Sotto tale profilo è interessante richiamare l'orientamento del Tribunale di Torino che, in una sentenza pubblicata il 20 febbraio 2012, pronunciandosi su un servizio difamatorio mandato in onda, in prima serata, nell'ambito di un programma televisivo a diffusione nazionale aveva ritenuto che con il successivo «inserimento del filmato sul sito internet della trasmissione» era stata realizzata «una condotta successiva volta a notevolmente aggravare il danno, amplificandone la portata» poiché «è notoria la facile ed ampia accessibilità da parte di un numero vasto ed indeterminato di persone alla rete Internet» ed in ragione di ciò aveva

stabilito che «la quantificazione del danno non patrimoniale», effettuata inizialmente con esclusivo riguardo alla diffusione in sede televisiva del servizio - tenendo conto della «gravità dell'offesa» e della «personalità dell'offeso» - dovesse prevedere «un aumento più che doppio» proprio in ragione della successiva pubblicazione sul web.

In sostanza - nel caso di specie - il Tribunale di Torino aveva stabilito che la diffusione sul web del contenuto lesivo aveva provocato ulteriori danni, considerati più gravi della lesione originale avvenuta a mezzo di una nota e assai seguita trasmissione televisiva.

In riferimento invece alla competenza territoriale a decidere su controversie aventi ad oggetto la diffusione in rete di contenuti illeciti, si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che ritiene che i procedimenti possano essere incardinati presso la Corte ove il soggetto leso ha il proprio centro d'interessi. In proposito appare interessante richiamare quanto stabilito dal Tribunale di Roma in una sentenza pubblicata il 27 aprile 2016 in cui è stato stabilito che: «È ormai consolidata la giurisprudenza di questo Tribunale (...) e quella comunitaria che ha anche ampliato il significato e l'ambito del locus commissi delicti riferendolo non soltanto al luogo del fatto generatore del danno ma anche a quello in cui il danno si è concretato (...) Nella specie il luogo dove si è verificato l'evento dannoso (...) coincide peraltro con quello in cui il danno si è concretato con l'impoverimento patrimoniale del soggetto leso cioè» il luogo ove ha sede la società attrice.

È RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | SOGGETTI CONTRO I QUALI PUÒ ESSERE RIVOLTA L'AZIONE RISARCITORIA

Autore diretto della pubblicazione ma anche, a determinate condizioni, motori di ricerca,

hosting provider, social network, piattaforme di videosharing, mere conduit provider

02 | NORME RESPONSABILITÀ INTERNET SERVICE PROVIDER

Con la direttiva 2000/31/CE, recepita nel nostro ordinamento attraverso il Dlgs 70/2003, sono state dettate in ambito comunitario le condizioni in

presenza delle quali possono essere chiamati a rispondere degli illeciti anche gli internet service provider

03 | PECULIARITÀ NELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione del danno occorrerà tener conto delle caratteristiche del web che è un

mezzo attraverso il quale dalla lesione dei diritti di un determinato soggetto possono scaturire effetti pregiudizievoli particolarmente gravi poiché: «E' notoria la facile ed ampia accessibilità da parte di un numero vasto ed indeterminato di persone alla rete Internet».

